

Istruzioni per la compilazione della modulistica Albo Cooperative

1) Istruzioni generali

La modulistica per gli adempimenti verso l'Albo nazionale delle società Cooperative è costituita da un unico modello denominato "C17 Modulo Albo Cooperative".

Il modulo va utilizzato per:

- la domanda di iscrizione all'Albo;
- il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modifica dello statuto.

Il Modulo Albo Cooperative deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (FeDra/Fedra Plus o prodotti compatibili realizzati secondo le specifiche contenute nel D.M. 20 aprile 2006 e disponibili sul sito internet <http://www.attivitaproductive.gov.it/>).

Il file PDF firmato digitalmente con il modulo per l'Albo va allegato tramite il quadro di "riepilogo", indicando il codice tipo documento "C17 - Modulo Albo Cooperative".

Soggetti utilizzatori del Modulo

Società cooperative

Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo.

E' quello della provincia ove è ubicata la sede legale della società cooperativa.

Persone obbligate alla presentazione del modulo.

L'obbligo ricade sul legale rappresentante.

Passi di compilazione e di inoltro della pratica:

Il Modulo va scaricato e compilato;

Al termine della compilazione si salva il PDF su disco locale della stazione di lavoro;

Il file salvato deve essere firmato digitalmente; il firmatario del modulo Albo deve comparire nel file firmatari della pratica.

Il modulo deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (sopra indicati). E' possibile allegare il modulo ad una domanda predisposta per un normale adempimento del Registro. Il file PDF firmato digitalmente con il modulo per l'Albo va allegato tramite il quadro di "riepilogo", indicando il codice tipo documento "C17 Modulo Albo Cooperative". Maggiori informazioni sull'uso degli strumenti di compilazione delle domande previsti per il Registro Imprese sono disponibili nel sito Telemaco;

La pratica deve essere recapitata all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della cooperativa. Il recapito della pratica può essere effettuato mediante l'invio telematico con il sistema Telemaco, o in alternativa, la pratica può essere presentata su supporto informatico (CD o floppy) allo sportello della Camera di Commercio.

Una realizzazione del PDF conforme alle specifiche, liberamente scaricabile e utilizzabile si trova nel sito del Sistema Camerale: Telemaco (<http://telemaco.infocamere.it/>) alla voce “Invio Pratiche”, menu “Download”, con i seguenti requisiti:

Il modulo PDF richiede Acrobat Reader 6 o superiori. Tale prodotto è gratuito e scaricabile dai siti Adobe (www.adobe.it). E' possibile usare anche Acrobat standard (il prodotto a pagamento), sempre dalla versione 6.

E' necessario un programma software di firma digitale (Dike di InfoCamere disponibile gratuitamente o altri prodotti di mercato), maggiori informazioni sul sito <http://telemaco.infocamere.it/> alla voce “Invio Pratiche”

E' necessario un programma software di compilazione della pratica Registro Imprese (FeDra/Fedra Plus di InfoCamere disponibile gratuitamente o altri prodotti di mercato), maggiori informazioni sul suddetto sito alla voce “Invio Pratiche”

2) Domanda di iscrizione

Soggetti utilizzatori

Società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese e contestualmente all'Albo nazionale delle società cooperative.

Modulo Registro Imprese

Le società cooperative già iscritte Registro Imprese potranno allegare il modulo ad una domanda predisposta per un normale adempimento del Registro, oppure dovranno creare una nuova pratica, compilando il modulo S2 (Modulo S2: Modifica di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico) nella sola parte anagrafica.

Le società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese potranno allegare il modulo alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese effettuata mediante modulo base S1 (Modulo S1: Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese).

Istruzioni per la compilazione dei singoli quadri

I quadri da compilare al momento dell'iscrizione sono quello contenente i dati del dichiarante e quello per la domanda di iscrizione.

Quadro A) Il sottoscritto

In questo quadro si devono obbligatoriamente indicare tutte le informazioni previste.

Il dichiarante deve essere il legale rappresentante della cooperativa

Nel campo dell'impresa va indicata la denominazione sociale della cooperativa come iscritta al Registro delle Imprese

Il codice fiscale è il numero del codice fiscale della cooperativa

Quadro I) Domanda di iscrizione

Nel quadro è obbligatorio:

indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione. Le scelte possibili sono: le due sezioni principali "mutualità prevalente" o "cooperative diverse", una sotto sezione per le cooperative a "mutualità prevalente di diritto" ed una per le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari). scegliere la categoria di iscrizione. E' possibile scegliere tra le categorie elencate nell'art. 4. del D.M. 23 giugno 2004.

Le cooperative sociali e le cooperative edilizie e di abitazione ed i loro consorzi dovranno compilare le relative sezioni del modello.

Informazioni utili per la compilazione dei singoli campi del quadro I) Domanda di iscrizione

Sezione di appartenenza

Va scelta la sezione corrispondente alle caratteristiche della cooperativa:

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c.

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.

Sezione: COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente. Comprende tutte le cooperative che non rientrano nelle precedenti classificazioni.

COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, comma 3, legge n 366 del 2001.

Categoria

Va scelta la categoria corrispondente alle caratteristiche della cooperativa. Le categorie elencate sono quelle riportate all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2004.

Zona dedicata alle cooperative sociali

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, a tali cooperative viene chiesta la sottoscrizione dei caratteri distintivi delle cooperative sociali come citati nella legge che le disciplina. Le cooperative sociali oltre ad indicare come categoria "primaria" di iscrizione quella di cooperative sociali, indicheranno in questa zona una ulteriore categoria di iscrizione diversa da quella di cooperativa sociale, è possibile scegliere tra le categorie elencate all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2004.

Zona dedicata alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi

L'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 disciplina l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi. Nel citato articolo si definiscono i criteri che consentono l'iscrizione delle cooperative edilizie all'Albo in argomento. Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di

indicare il numero soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro."

3) Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto

Soggetti utilizzatori

Società cooperative già iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative che depositano il bilancio e/o dichiarazione di modifica statutaria.

Modulo Registro Imprese

Il deposito del bilancio verso il Registro Imprese viene effettuato compilando una pratica costituita dal Modulo B e dai suoi allegati (Modulo B: Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco soci). Il modulo Albo Cooperative dovrà far parte degli allegati di bilancio, nel quadro di "riepilogo" dovrà comparire con il codice tipo documento "C17 - Modulo Albo Cooperative".

Avvertenza

Le indicazioni riportate in sede di deposito del bilancio non modificano la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente acquisita in sede di prima iscrizione, avendo recepito nello statuto le disposizioni dettate dall'art. 2514 c.c.

Il mancato invio del modulo potrà essere considerato come perdita dei requisiti di mutualità per l'esercizio di omessa presentazione del modulo stesso, salvo diverso esito dell'attività di vigilanza.

Modifiche statutarie che non comportino modifica delle sezione e/o della categoria di appartenenza, non vanno dichiarate.

I campi "sezione" e "categoria" devono essere compilati solo in caso di variazioni dovute a modifiche statutarie.

Per semplicità di compilazione le voci di bilancio sono richieste con riferimento puntuale alla struttura e alla nomenclatura stabilita dal codice civile (cfr. appendice).

Tutte le informazioni richieste non contenute nel bilancio (ad esempio: numero dei soci, dei lavoratori, ecc.) devono essere riferite alla data di chiusura dell'esercizio del quale si deposita il bilancio.

È obbligatoria la compilazione di tutti i campi, dichiarando anche i valori uguali a 0 (zero). I campi contenuti nelle sezioni riservate alle cooperative edilizie e alle cooperative sociali sono obbligatori solo per tali società.

Istruzioni per la compilazione dei singoli quadri

I quadri da compilare sono quello contenente i dati del dichiarante (presenti nella prima pagina del modulo) e quello del "Quadro per modulo allegato al bilancio".

Quadro A) Il sottoscritto

In questo quadro si devono obbligatoriamente indicare tutte le informazioni previste.

Il dichiarante deve essere il legale rappresentante della cooperativa

Nel campo dell'impresa va indicata la denominazione sociale della cooperativa come iscritta al Registro delle Imprese

Il codice fiscale è il numero del codice fiscale della cooperativa

Quadro B) Modulo allegato al bilancio

In questo quadro si devono indicare le seguenti informazioni:

Il Numero di iscrizione all'Albo Cooperative.

La data dell'eventuale atto modificativo;

La sezione dell'Albo alla quale la cooperativa è iscritta. Le scelte possibili sono: le due sezioni principali "mutualità prevalente" o "cooperative diverse", una sotto sezione per le cooperative a "mutualità prevalente di diritto" ed una per le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari).;

La categoria. E' possibile scegliere tra le categorie elencate nell'art. 4. del D.M. 23 giugno 2004;

La data chiusura esercizio. L'esercizio è quello per il quale si dichiara di possedere i requisiti previsti per la sezione e la categoria indicate nel quadro;

Il soggetto che ha effettuato l'ultima revisione e la data del relativo verbale;

I valori di alcune voci del bilancio che si deposita;

Il numero dei soci e il numero dei lavoratori. Le cooperative sociali dovranno ulteriormente specificare la tipologia di soci che compongono la compagine sociale;

Le cooperative edilizie dovranno indicare il numero degli alloggi e dei vani ultimati nell'anno dell'esercizio cui si riferisce il bilancio che si deposita e specificare se hanno un programma edilizio già avviato.

Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge n. 59/1992.

Zona dedicata ai dati di bilancio e alle informazioni necessarie per la quantificazione del contributo di revisione e della quota degli utili da devolvere per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

I dati richiesti sono quelli contenuti nel bilancio e previsti nel Codice Civile agli articoli 2513 e 2425.

La modalità per la definizione dell'imponibile per il calcolo della quota sugli utili dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi è disciplinata dalla legge n. 59 del 1992 all'art. 11.

Appendice – Riferimenti normativi

Codice Civile

2512 (1)

Cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

(1) Articolo così sostituito, insieme all'intero Titolo VI, dall'art. 8.1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono evidenziate in rosso le parti che innovano rispetto al testo normativo precedente.

2513 (1)

Criteri per la definizione della prevalenza

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

(1) Articolo così sostituito, insieme all'intero Titolo VI, dall'art. 8.1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono evidenziate in rosso le parti che innovano rispetto al testo normativo precedente.

2514 (1)

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

(1) Articolo così sostituito, insieme all'intero Titolo VI, dall'art. 8.1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono evidenziate in rosso le parti che innovano rispetto al testo normativo precedente.

2425 (1)

Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione :

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

- b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari :

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + - 17-bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari :

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

(1) Articolo così sostituito, insieme all'intero Capo V, dall'art. 1.1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono evidenziate in rosso le parti che innovano rispetto al testo normativo precedente.

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie

111-septies

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della l. 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'art. 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'art. 2522 del codice (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 9.1, lett. f, d.lg. n. 6/2003.

111-undecies

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'art. 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 9.1, lett. f, d.lg. n. 6/2003.

223-terdecies

Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001 (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 9.2, lett. b, d.lg. n. 6/2003.

Art. 5

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

Legge n. 59 del 1992

art. 11

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

art. 15

Vigilanza

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura

del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

D.M 23 giugno 2004

Art. 4.

La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione - cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse - nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.